



**CITTÀ DI AVIGLIANO**  
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
AI RESPONSABILI DI ABUSI EDILIZI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 12.12.2016**

## *INDICE*

*Art. 1 - Oggetto del regolamento*

*Art. 2 - Ambito di applicazione*

*Art. 3 - Determinazione delle sanzioni*

*Art. 4 - Sanzione per tipologie di abuso non individuate*

*Art.5 - Modalità di irrogazione e pagamento della sanzione*

*Art. 6 - Destinazione dei proventi*

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento è quello di disciplinare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. Sblocca Italia), secondo criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

2. Il presente regolamento si applica altresì quando, in seguito alla presentazione di istanza di accertamento di conformità per le opere realizzate abusivamente, non sia rilasciato permesso di costruire in sanatoria, così come disciplinato all'art. 36 del d.P.R. 380/2001.

3. In tutti i casi di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, la sanzione equivale al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del d.P.R. 380/2001.

### **Art. 3 - Determinazione delle sanzioni**

1. Nei casi previsti dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, ove sia accertata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire le opere abusive, la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 è determinata dall'autorità comunale competente, in relazione all'entità delle opere accertate, in base alla tabella seguente, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

<b>SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE (da 2.000 a 20.000 Euro)</b>		
	<i>Tipologia</i>	<i>Sanzione</i>
1	Opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di modeste entità	€ 2.000,00
2	Opere su edifici principali, pertinenziali ed accessori, non quantificabili in termini di superfici e volumi (es. piscine)	€ 2.500,00
3	Ampliamento* minore o uguale al 20% della superficie lorda autorizzata, fino ad un massimo di mc. 250	€ 3.000,00
4	Ampliamenti* compresi tra il 20% ed il 50% della superficie lorda autorizzata, per una volumetria max fino a mc. 450	€ 4.000,00
5	Ampliamenti* superiori al 50% della superficie lorda autorizzata, con una volumetria oltre i mc. 450	€ 6.000,00
6	Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume fino a mc. 300	€ 8.000,00
7	Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 300 a mc. 450	€ 10.000,00
8	Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 450 a mc. 600	€ 12.000,00
9	Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 600 a mc. 750	€ 14.000,00
10	Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume compreso da mc. 750 a mc. 1000	€ 16.000,00
11	Realizzazione di edifici principali* (ex novo) con volume oltre i mc. 1000	€ 18.000,00
12	Lottizzazione abusiva	€ 20.000,00

\* di carattere residenziale, agricolo, commerciale, direzionale, produttivo, industriale, artigianale, turistico-ricettivo.

2. Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

***Art. 4 – Sanzione per tipologie di abuso non individuate***

1. In caso di interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia di pianificazione e gestione del territorio assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione dello stesso Responsabile.

***Art. 5 - Modalità di irrogazione e pagamento della sanzione***

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal presente regolamento sono irrogate con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore competente in materia di pianificazione e gestione del territorio, da notificare all'interessato, previo accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione da parte del Comando di Polizia locale.

In caso di mancato pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

***Art. 6 - Destinazione dei proventi***

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie disciplinate dal presente regolamento sono vincolate alla destinazione prevista dell'art. 31, comma 4-ter, del d.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), della legge 164/2014, e sono iscritte nel bilancio comunale in apposito capitolo di entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.